



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifiche allo schema di regolamento relativo al riordino degli istituti professionali .

Lo schema indicato in oggetto è stato oggetto di deliberazione preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009.

A seguito di tale deliberazione sono stati richiesti i prescritti pareri al Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, alla Conferenza unificata, al Consiglio di Stato ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

I pareri sono stati resi: dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione nell'adunanza del 22 luglio 2009, dalla Conferenza unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 gennaio 2010, dalla VII^a Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei Deputati il 20 gennaio 2010 e dalla 7^a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica il 27 gennaio 2010.

Sulla base dei suindicati pareri sono state apportate le seguenti modifiche:

Articolo 1 – “Oggetto”: a seguito del parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati punto 1, lettere g) delle “osservazioni” è stato inserito al comma 2 il riferimento all'allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 riguardante il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. Tale riferimento è stato richiesto nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati, in analogia a quanto previsto nello schema di regolamento relativo al riordino dei licei. E' stato inoltre previsto un ulteriore comma 3, che contiene le norme già presenti nel comma 2 dello schema adottato il 28 maggio 2009 dal Consiglio dei Ministri, con alcune modifiche necessarie per renderle compatibili con quanto previsto dal piano programmatico di contenimento della spesa pubblica.

Articolo 2 – “Identità degli istituti professionali” Le modifiche sono apportate a seguito dei pareri della VII^a Commissione della Camera dei Deputati – lettera f) delle “osservazioni e punto 7 delle “condizioni “ del parere della Commissione del Senato della Repubblica.

Comma 2: Tale modifica è connessa al riferimento all'allegato A) del decreto legislativo n.226/2005 contenuto nell'articolo 1, comma 2 dello schema di regolamento in esame.

Comma 3: inserimento della possibilità di conseguire anche nell'esercizio dell'apprendistato qualifiche e diplomi professionali previsti all'articolo 17 - comma 1 - lettere a) e b) – decreto n.226/2005.

Articolo 3 – “Istituti professionali per il settore dei servizi” –Modifiche apportate dal parere della VII Commissione della Camera dei Deputati punto 5 delle “condizioni”-.

Comma 1 – L'indirizzo “Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica” viene ricondotto nel settore Industria e Artigianato.

Articolo 4 – “Istituti professionali per il settore industria e artigianato ” – Per effetto della modifica al comma 1, viene introdotto l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”.

Articolo 5 – “Organizzazione dei percorsi”: le modifiche sottoindicate sono state apportate a seguito dei pareri del Consiglio di Stato e della VII^a Commissione della Camera dei Deputati – lettera i) delle “osservazioni”.

Comma 1, lettera a) – La modifica è motivata dalla necessità di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento attraverso l’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 8, comma 6.

Inserimento lettera e) – L’inserimento fa riferimento alle attività e agli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’articolo 1, legge n. 169/2008. Tale insegnamento nello schema adottato il 28 maggio 2009 era previsto negli insegnamenti obbligatori insieme alla “Storia”. Con tale modifica ci si allinea allo schema di riordino dei licei.

Comma 3 – lettera a) – Con tale modifica si è inteso meglio precisare l’utilizzo della quota di autonomia per renderla più flessibile e praticabile, in quanto correlata anche alla possibilità di potenziare progressivamente le dotazioni organiche del personale docente, come proposto nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati sopraindicato.

Comma 3 - lettera b) Viene precisato che gli spazi di flessibilità previsti nel primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni possono essere utilizzati per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e formazione professionale regionale di cui all’articolo 2, comma 3, anche in relazione alle motivazioni contenute nel parere espresso dalla Conferenza unificata in merito alla necessità di chiarire il ruolo degli istituti professionali rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale.

Comma 3 – lettere c) e d) – La modifica è motivata dalle considerazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato. La costituzione dei dipartimenti e del comitato tecnico-scientifico viene rimessa pertanto all’autonoma decisione delle istituzioni scolastiche.

Articolo 6 – “Valutazione e titoli finali”: modifiche apportate a seguito dei pareri della Conferenza unificata e della VII^a Commissione della Camera dei Deputati – punti 2 e 9 delle “condizioni” e lettera b) delle “osservazioni”.

– **Comma 1** – Viene richiamato il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 relativo al coordinamento delle norme relative alla valutazione, essendo stato emanato successivamente alla delibera del 28 maggio 2009 in applicazione dell’articolo 3, comma 5 della legge n. 169/2008 richiamato nel precedente testo.

- **Comma 4** – Si prevede la ridenominazione del titolo finale da “Diploma di tecnico ” a “Diploma di istruzione professionale”. Tale ridenominazione si rende necessaria per evitare la sovrapposizione con il diploma di “Tecnico” che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale.

Inserimento Comma 5 – Su richiesta della Conferenza unificata e della Commissione parlamentare della Camera dei Deputati, si prevede che nella Provincia autonoma di Trento e Bolzano per coloro che hanno superato i corsi quadriennali di formazione professionale e intendono sostenere l’esame di Stato di cui al comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 226/2005, le medesime province realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l’esame di Stato.

Ai fini della realizzazione dei corsi attraverso apposite Intese tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale del sistema di istruzione e formazione professionale.

Articolo 7 – “Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi”

L'articolo è stato modificato sulla base del parere del Consiglio di Stato, prevedendo la soppressione del Comitato tecnico nazionale.

Articolo 8 – “Passaggio al nuovo ordinamento”: le modifiche apportate al presente articolo sono motivate dai pareri del Consiglio di Stato, della VII^a Commissione della Camera dei Deputati - punto 4, delle “condizioni”- lettera d) e o) delle “osservazioni”.

Parere della VII^a Commissione del Senato della Repubblica punto 5 delle “condizioni”.

Comma 1: in tale comma, rispetto alla tabella contenuta nell'allegato D), è stata inserita una precisazione circa la confluenza dei percorsi sperimentali non indicati espressamente nell'allegato medesimo.

Comma 2: nessuna modifica

Comma 3: – viene inserita la lettera d) del comma 3 del precedente schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009.

Comma 4: sostituisce il comma 3 – lettere b) e c) - dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009.

La struttura del comma è motivata da:

- le considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato che ha ritenuto opportuna l'eliminazione dell'inciso “di natura non regolamentare”, in quanto in relazione alla materia oggetto dei decreti da emanare sarebbe stata preferibile l'utilizzazione di atti aventi forza normativa;
- la richiesta contenuta nel parere della VII^a Commissione soprarichiamato di chiarire ulteriormente il riferimento sulle classi di concorso;

Il comma 4 prevede, pertanto, l'emanazione di decreti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze che definiscano le seguenti materie:

- lettera a), l'articolazione delle cattedre sia in relazione alle classi di concorso del personale docente per ciascuno degli indirizzi B e C. ed anche con riferimento alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni relativamente alle seconde e terze con l'indicazione dei criteri per procedere alla riduzione dell'orario;
- le lettere b) e c) sono state ricondotte, senza modifiche, nel testo dello schema in esame in un comma diverso rispetto a quello previsto dallo schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009;
- lettera d), il comma 3, lettera b), dell'articolo 8 dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009 è stato integrato con il riferimento ai criteri relativi alla ripartizione per il secondo biennio e l'ultimo anno di ciascun indirizzo delle ore di presenza degli insegnanti tecnico – pratici di cui agli allegati B. e C.

Comma 5 – Nuovo inserimento

Con tale comma, sulla base delle richieste espresse dalle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, si è inteso assicurare la continuità dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale attraverso la possibilità da parte degli istituti professionali, di rilasciare diplomi di qualifica attraverso la realizzazione di corsi triennali, in base all'ordinamento precedente, ai sensi dell'articolo 27 – comma 7 – del decreto legislativo n. 226/2005. Tale possibilità viene prevista qualora le Regioni non abbiano adottato gli atti dispositivi di cui all'articolo 27- comma 2 del decreto legislativo n. 226/05 o non siano intervenute le intese di cui al comma 2 del presente articolo.

Nel comma sono fissati i criteri attraverso i quali gli istituti professionali possono realizzare i suindicati corsi triennali. Viene previsto un orario annuale delle lezioni per il primo, il secondo e il terzo anno pari a 1056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali, si fa riferimento ai quadri orario previsti dagli allegati B e C del presente schema, utilizzando la quota di autonomia del 20% e le quote di flessibilità del 25% per il primo biennio e del 35% per il terzo anno di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e b) del presente schema di regolamento.

Comma 6 – Il comma è stato integrato con la previsione di linee guida nazionali per definire - in dettaglio, come richiesto dalla VII^a Commissione della Camera dei Deputati - il passaggio al nuovo ordinamento in modo da valorizzare l'autonomia didattica, metodologica e organizzativa delle istituzioni scolastiche nell'articolazione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, contenuti negli allegati A), B) e C) dello schema di regolamento in esame.

Comma 7 – Fa riferimento al comma 6 dello schema di regolamento adottato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009.

Articolo 9 – Disposizioni finali

Modifiche apportate a seguito del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e del Consiglio di Stato.

Comma 1 – Schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 – Soppresso

Comma 2 che diventa Comma 1 - Sono soppresse le parole da “ in coerenza” a “ n.133”

Comma 3 dello schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009 diventa comma 2

Viene inserito un terzo comma che fa riferimento alle scuole in lingua slovena.

Comma 4 – senza modifiche.

Articolo 10 – Abrogazione

Modifica al comma 1 lettera e) delle “osservazioni” sulla base della riformulazione proposta nel parere della VII^a Commissione della Camera dei Deputati.

ALLEGATI

Gli allegati A), B), C) e D) sono stati rivisti in modo da renderli coerenti con le modifiche sopra richiamate nonché con le nuove articolazioni, richieste nei pareri sopra richiamati, di seguito elencate:

- settore industria e artigianato: è stato ricondotto in questo settore l'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, già previsto nel settore servizi. Sono stati meglio riformulati i profili di tutti gli indirizzi;
- settore servizi: sono state introdotte due articolazioni nell'indirizzo “Socio-sanitario”, riguardanti gli “Ottici” e gli “Odontotecnici”. In relazione all'indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera”, è stato distinto il laboratorio per l'“Enogastronomia” da quello per i “Servizi di sala e vendita”. Sono stati meglio riformulati i profili di tutti gli indirizzi.